



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E
MANUTENZIONE PER FOTOCOPIATRICI FAX E STAMPANTI
CIG 0510109B40**

SCHEMA DI CONTRATTO

Agenzia Italiana del Farmaco

AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI

Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio

L'anno 2010, il giorno __ del mese di _____, in Roma, alla Via del Tritone n. 181, nella sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA

_____, nato a _____, il _____, in qualità di _____ e legale rappresentante dell'AIFA,

e

_____, nato a _____, il _____, in qualità di _____ e legale rappresentante di _____, con sede legale in _____;

convengono e stipulano il seguente

CONTRATTO

PER LA FORNITURA DI SISTEMI MULTIFUNZIONE BIANCO/NERO E COLORI PER GLI UFFICI DELL'AIFA

TRA

L'Agenzia Italiana del Farmaco (d'ora innanzi, l'AIFA), con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona _____, nato _____, in qualità di _____ e, _____, elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso _____;

E

_____, con sede legale in Roma, _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, in persona di _____ e legale rappresentante, _____, nato a _____, il _____, elettivamente domiciliata ai fini del presente Contratto in _____ (d'ora innanzi, "il Fornitore")

PREMESSO CHE

- a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco;
 - *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;
 - *Fornitore*, indica _____, come in epigrafe;
 - *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. AIFA/I/_____ del _____, con la quale l'AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte;
 - *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o il Fornitore;
 - *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA ed il Fornitore;
 - *Fornitura*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;
- b) l'AIFA è pervenuta alla determinazione di indire una procedura di gara in applicazione della vigente normativa per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 avviata con Lettera di invito del _____, per l'affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione di fotocopiatrici fax e stampanti dell'AIFA, per un importo complessivo di € 160.000, oltre IVA;
- c) all'esito della valutazione delle offerte, espletata dalla Commissione Giudicatrice interna in data _____, l'offerta presentata dal Fornitore è risultata quella a prezzo più basso, come da avviso di aggiudicazione della procedura di gara pubblicato in data __/__/2010 sul sito web dell'AIFA;
- d) la Società ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Le Premesse, la Lettera di invito, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica ed Economica ed il DUVRI formano parte integrante del presente Contratto.
2. Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme del codice civile.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal Fornitore, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle Parti.
4. Le clausole del presente Contratto potranno essere sostituite, modificate o abrogate per effetto di modifiche, concordate tra l'AIFA e il Fornitore, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Con il presente contratto l'AIFA affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione dei servizi di assistenza e manutenzione di fotocopiatrici fax e stampanti, nonché di fornitura di materiali e ricambi, come indicato nel Capitolato Tecnico allegato al presente Contratto, per le apparecchiature e secondo le definizioni e le modalità operative ivi indicate.
2. In corso di esecuzione del presente contratto, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore l'estensione delle prestazioni pari al quinto del valore del Contratto.
3. Il Fornitore si impegna a prestare una Fornitura e un Servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata contrattuale, il mantenimento del livello delle attività ed il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Art. 3 - Termini di esecuzione

1. I servizi di assistenza e manutenzione di fotocopiatrici fax e stampanti dell'AIFA di cui al precedente art. 2 dovranno essere svolti a regola d'arte, e dovranno avere inizio entro il termine di __ giorni dalla data di stipula del presente Contratto.
2. In caso di mancato rispetto di detto termine – costituendo le apparecchiature oggetto di assistenza e manutenzione complementi necessari per le attività dell'AIFA – per ogni settimana lavorativa di ritardo verrà applicata una penale del 5% sull'importo complessivo dei servizi, fino ad un massimo del 20%.
3. Trascorsi trenta giorni lavorativi di ritardo, l'AIFA si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria; rientrerà, quindi, nelle facoltà dell'AIFA affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in oggetto, con rivalsa nei confronti del Fornitore anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche offerte e fatte salve le richieste di risarcimento dei danni subiti.
4. I servizi di assistenza e manutenzione dovranno essere prestati presso la sede AIFA di Roma, Via del Tritone n. 181 (00187) e saranno effettuati secondo la formula "Chiavi in Mano", ossia comprensiva anche di ulteriori attività complementari, eventualmente non esplicitate, ma necessarie all'adempimento dell'appalto.

Art. 4 – Garanzia e Assistenza

1. I servizi di assistenza tecnica in garanzia, saranno eseguiti secondo le seguenti modalità:
 - a) manutenzione ordinaria dei fotoriproduttori, mediante la verifica trimestrale finalizzata ad accertare la perfetta prestazione di ogni singola macchina.In occasione del controllo trimestrale verrà effettuata la pulizia, la lubrificazione, la verifica dei componenti meccanici, elettrici ed ottici, l'eventuale riparazione o sostituzione di

componenti non funzionanti nonché il collaudo generale al fine di accertare la perfetta efficienza di ogni singolo multifunzione;

- b) manutenzione straordinaria finalizzata ad eliminare gli eventuali guasti segnalati dall'AIFA con intervento tecnico, riparazione del guasto ed eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti entro dodici ore dal ricevimento della chiamata e nel caso che la riparazione si prolunghi più di quindici giorni dovrà fornire una macchina sostitutiva.
2. Ad ogni richiesta ricevuta, relativa alla richiesta di intervento per malfunzionamento dell'apparecchiatura, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo identificativo della richiesta. Tale identificativo, unitamente alla data e all'ora di registrazione, dovrà essere comunicato al richiedente contestualmente alla chiamata (ovvero, in caso di richiesta a mezzo fax, immediatamente dopo la ricezione della richiesta medesima). I termini di erogazione dei servizi decorreranno dalla registrazione della richiesta. Gli interventi di assistenza tecnica potranno essere richiesti dall'AIFA al "Call Center" e/o via e-mail del Fornitore, nell'ambito degli orari stabiliti precedentemente.
 3. Il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine delle 48 (quarantotto) ore solari - esclusi sabato, domenica e festivi - successive alla registrazione della richiesta, con le modalità sopra descritte per tutte le Apparecchiature installate.
 4. Per ogni intervento dovrà essere redatto un bollettino tecnico, sottoscritto da un incaricato dell'AIFA e da un incaricato del Fornitore, nel quale si registreranno:
 - il modello e matricola dell'apparecchiatura;
 - l'ora ed il giorno della richiesta;
 - il numero, l'ora ed il giorno dell'intervento;
 - l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento).
 5. Il Fornitore si impegna ad eseguire, puntualmente e con la massima cura, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e la fornitura dei pezzi di ricambio, nonché il relativo smaltimento dei pezzi sostituiti, secondo le modalità e la frequenza delle operazioni suindicate restando a carico dell'AIFA le spese derivanti da danni causati alle macchine, dal proprio personale, per incuria colpa o dolo.
 6. Resta inteso che l'AIFA sarà esonerata da qualsiasi obbligo di spesa, per eventuali inadempimenti o infortuni al personale del Fornitore.

Art. 5 – Certificazioni

Il Fornitore garantisce che i ricambi forniti ed installati possiedono i requisiti costruttivi che lo rendono pienamente conforme alla direttive CE in materia e che saranno, in ogni caso, rispettati tutti i disposti legislativi in merito attualmente in essere.

Art. 6 – Corrispettivi e Termini di pagamento

1. Il corrispettivo previsto per la prestazione dei servizi di assistenza e manutenzione di fotocopiatrici fax e stampanti, oggetto del presente Contratto, è stabilito in € _____ (_____) oltre IVA, come da Offerta Economica presentata dal Fornitore nell'ambito della procedura di gara.
2. Il pagamento dell'importo di aggiudicazione, sarà corrisposto su base mensile, dietro presentazione di fattura da inviare a: *Agenzia Italiana del Farmaco – Uffici Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio – Via del Tritone n. 18, 00187 Roma*. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato dal Fornitore entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura.
3. I corrispettivi richiesti dal Fornitore a titolo di pagamento delle copie (b/n o colori) eccedenti il numero riportato nella Lettera di invito – salvi eventuali miglioramenti in sede di offerta – saranno liquidati con fatturazione separata.
4. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.
5. Costituisce condizione essenziale per il pagamento delle singole tranche la piena conformità dei servizi prestati ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA nonché l'apposizione dell'attestazione di regolare esecuzione a cura del Funzionario designato.

Art. 7 - Cauzione

1. All'atto della stipula, il Fornitore produce idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, secondo le modalità di cui alla L. n. 348/1992 ovvero di quelle di cui alla L. n. 388/2000.
2. La cauzione, valida fino alla scadenza del contratto e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle relative obbligazioni a garanzia del loro adempimento, ivi incluso il pagamento delle penali, dovrà essere prestata per un importo di € _____ (_____), pari al 5/10% del valore della fornitura IVA esclusa.

Art. 8 – Requisiti di sicurezza

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del Contratto dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e comunitaria.
2. Qualora, in corso di esecuzione, il Fornitore rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'AIFA, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.

3. Il Fornitore è altresì responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'AIFA, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili al Fornitore.

Art. 9 – Durata

1. Il Contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi.
2. L'AIFA si riserva la facoltà di prorogare l'assistenza e la manutenzione relative all'oggetto del presente Contratto, con le modalità e le condizioni che saranno in seguito stabilite, nel rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti in tema di procedure negoziali e, comunque, per un termine non superiore a mesi 3, nelle more dell'esperimento di una nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi.

Art. 10 – Risoluzione

In caso di reiterato inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto e i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi, che si ripeta dopo il ricevimento di lettera raccomandata A.R. da parte dell'AIFA con cui venga chiesta la cessazione dell'inadempimento, l'AIFA avrà facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, salvo il diritto dell'AIFA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 11 - Recesso unilaterale dal contratto

1. L'AIFA ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione da trasmettere al Fornitore, con lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 15 giorni solari.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.
3. Nel caso di recesso unilaterale, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente fornito in base al Contratto fino al ricevimento della comunicazione di recesso, nonché un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.
4. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso.
5. Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o

il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso. In tale ipotesi, il Fornitore avrà diritto al pagamento di quanto correttamente fornito in base al Contratto fino a quel momento e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso.

Art. 12 – Divieto di cessione del Contratto e del credito

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
2. E' fatto altresì divieto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto e di conferire procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, l'AIFA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 13 – Responsabilità civile

1. Il Fornitore si assume la responsabilità per eventuali danni causati a persone, beni, impianti, attrezzature e installazioni, derivanti da colpa propria o dei propri dipendenti e si obbliga a risarcire l'AIFA per qualunque danno o spesa conseguentemente sostenuti.
2. Il Fornitore solleva l'AIFA da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.
3. Il Fornitore sarà sollevato da qualsivoglia responsabilità nell'erogazione della fornitura oggetto del presente Contratto, purché dimostri di aver agito, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali, usando l'ordinaria diligenza ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c. c.
4. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per eventuali anomalie che possano verificarsi nello svolgimento della fornitura per caso fortuito o forza maggiore, o per ogni altra causa a esso non direttamente ascrivibile. In particolare, il Fornitore non è responsabile per eventuali danni causati da uso improprio dei sistemi ascrivibili all'AIFA o ai suoi dipendenti.

Art. 14 – Riservatezza

Per tutta la durata del presente Contratto e per i 2 anni successivi, il Fornitore dovrà considerare riservate tutte le informazioni verbali o scritte, considerate confidenziali dall'AIFA, con conseguente obbligo di non diffondere, trasmettere, comunicare o utilizzare le stesse, se non in favore o nell'interesse dell'altra parte, ovvero tutte le informazioni o conoscenze che

riguardino i metodi operativi ed organizzativi, utilizzati da una delle parti e comunicate all'altra per effetto della stipula e dell'esecuzione del presente Contratto.

Art. 15 – Tutela dei dati personali

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'AIFA è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto dell'aggiudicazione e salvo il diritto dell'AIFA e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.
2. I trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 16 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente Contratto, che non sia possibile risolvere bonariamente fra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 17 - Registrazione e spese

Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese inerenti il presente Contratto sono a carico del Fornitore.

Il presente Contratto si compone di una Premessa articolata in 4 punti e di 16 (diciassette) articoli, redatti su 13 (tredici) pagine complessive; consta di due originali, uno per l'AIFA ed uno per il Fornitore.

Letto, firmato e sottoscritto a Roma, il _____ 2010.

L'Agenzia Italiana del Farmaco

Il Fornitore

Dichiarazione del Fornitore annessa al Contratto

Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati nel Contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto _____, in qualità di _____ del Fornitore, dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 3 – Termini di consegna e Penale

Art. 4 – Garanzia e Assistenza

Art. 5 – Certificazioni

Art. 8 – Requisiti di sicurezza

Art. 9 - Corrispettivo e Termini di pagamento

Art. 7 - Cauzione

Art. 10 - Risoluzione

Art. 11 - Recesso unilaterale dal contratto

Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto e del credito

Art. 15 - Tutela dei dati personali

Art. 16 - Foro competente

Il Rappresentante Legale

Elenco degli allegati

1. Procura di conferimento poteri al dott.....;
2. Lettera di invito del 8 luglio 2010
3. Capitolato Tecnico
4. Offerta Tecnica
5. Offerta Economica
6. D.U.V.R.I.